

commercio. Come la Camera ricorda, ieri furono approvati i primi dieci articoli. Ora proseguiremo.

Capitolo 11, invariato.

Capitolo 12, variato. Boschi (Spese fisse). Competenza, lire 934,015 96; residui, lire 116,335 76; pagamenti, lire 1,030,351 72; anni avvenire, lire 20,000.

(È approvato.)

Capitolo 13, variato. Boschi (Spese d'amministrazione e diverse). Competenza, lire 157,320 16; residui, lire 52,035 96; pagamenti, lire 204,856 12; anni avvenire, lire 5000.

(È approvato.)

Capitolo 14. Miniere e cave (Spese fisse). Competenza, lire 162,518 10; residui, lire 7,192 73; pagamenti, lire 169,710 83.

(È approvato.)

Capitoli 15 e 16, non variati.

Industria e commercio.

Capitolo 17, variato. Industria e commercio (Spese fisse). Competenza, lire 54,799 03; pagamenti, lire 54,799 03.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

**BERIO.** Prego la Camera di concedermi pochi minuti per intrattenerla d'una questione, che meriterebbe bene l'impiego di parecchie sedute.

Il trattato di commercio che nel 1877 venne concluso col Governo francese non essendo stato approvato dal Parlamento di Francia, lasciò uno stato provvisorio di cose che cagiona un gravissimo danno al nostro commercio, perchè impedisce la formazione di depositi nelle nostre piazze, e specialmente in Genova rende impossibile alle nostre industrie le previsioni per i contratti di lunga durata necessari al loro normale incremento, cagionando così un dannoso ristagno d'affari.

È quindi di somma necessità che l'onorevole ministro provveda, il più presto che può, alla stipulazione di un nuovo trattato di commercio con la Francia, altrimenti il danno diventerà ogni giorno maggiore.

Il Parlamento francese sta in questi giorni discutendo le tariffe generali che quella nazione intende adottare, ed i commercianti genovesi hanno con dispiacere osservato la tendenza dei nostri vicini ad aggravare il dazio d'importazione sopra merci di grande consumo, fra le quali primeggiano il bestiame, il vino, i liquori, ecc., che dall'Italia in grandissima quantità si esportano per la Francia.

Ciò fa supporre che nella stipulazione del trattato di commercio coll'Italia quel Governo voglia ispirarsi ad un concetto di esagerata protezione, e che tenterà d'ottenere dal nostro l'accettazione di dazi per noi onerosissimi ed insopportabili.

Io desidero che il ministro si occupi di questo stato di cose. La non approvazione del trattato di commercio fra la Francia e l'Italia è una fortuna, perchè quel trattato conteneva disposizioni, le quali, se fossero oramai un contratto, sarebbero molto deplorabili.

La Francia dovrebbe considerare anche nel proprio interesse che se si volesse da parte nostra usare rappresaglie, noi saremmo in condizione di arrecarle maggior danno di quello che essa possa a noi cagionare. Quindi il Governo ha buona stoffa nelle mani, e dobbiamo credere che egli riuscirà a stipulare un trattato sulla base della perfetta uguaglianza.

Nella stipulazione di esso, l'onorevole ministro faccia anzitutto attenzione a due principali questioni, la cui favorevole decisione deve avere una importanza grandissima sullo sviluppo del nostro commercio.

È noto il grave pregiudizio che a noi cagiona la sopratassa differenziale di provenienza imposta dalla Francia sulle merci che non arrivano nei di lei porti direttamente dai luoghi d'originaria produzione. Disgraziatamente questa sopratassa viene quasi interamente a carico dell'Italia; perchè dai paesi di grande produzione di coloniali e di granaglie, si potrebbero formare in Genova, Livorno, ecc., magazzini di deposito, dai quali a tempo opportuno la merce sarebbe importata in Francia; il che è reso impossibile per la sopratassa della non diretta provenienza, che toglie assolutamente questo traffico non solo ai nostri negozianti, ma anche alla marineria nazionale. Citerò un solo esempio; e questo basterà a mostrare quanto sia grave a nostro danno, la condizione di cose che viene dalla sopratassa anzidetta. Per esempio, lo zucchero greggio, di provenienza diretta, in Francia, paga 63 o 66 lire secondo il titolo, e quello di provenienza indiretta paga 66 o 69 lire.

Siccome la tassa di provenienza indiretta è quasi tutta a nostro carico, è chiaro che essa si risolve nella proibizione d'importazione in Francia delle merci colpite.

Sono i nostri bastimenti, è il nostro commercio, che vengono da essa colpiti.

Dove poi questa sopratassa equivale anche più manifestamente a proibizione per i nostri depositi, si è nel commercio delle granaglie. Tutti sanno quante navi nostre si recavano continuamente in Odessa, e quale quantità di grano portavano nei nostri porti, ove formava dei grandi depositi, dai quali in mancanza di smercio nei mercati italiani si esportava in Francia.

Ora l'esistenza delle tariffe differenziali di prove-